

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ, TERZO SETTORE, SERVIZI ALLA PERSONA

DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

Ai Comuni/Enti Capofila
Ambiti Sovra distrettuali per l'attuazione della Legge 112/2016

Pc Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap
Consulta cittadina e Consulte municipali di Roma Capitale

OGGETTO: Attuazione degli interventi sul “Dopo di Noi” di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e al Decreto interministeriale del 23 novembre 2016. Aspetti di rilievo.

Si fa seguito alle numerose richieste di chiarimenti e agli incontri avuti con i Sovrambiti in indirizzo, con la Consulta regionale per la disabilità, con la Consulta cittadina e con le Consulte municipali per ribadire con la presente nota circolare alcuni aspetti sostanziali già indicati nella DGR 554/2021, a sostegno dello sviluppo e della realizzazione territoriale del sistema di interventi e servizi del Dopo di Noi di cui alla Legge n.112/2016.

Si precisa che la legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” nel comma 170 fa rientrare il dopo di noi a pieno titolo **tra i LEPS individuati come prioritari nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 ed il medesimo principio è ribadito nel Piano Nazionale della Non Autosufficienza.**

BENEFICIARI

Gli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sono rivolti a persone in condizione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato supporto. L'accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione di disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurato indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età. I beneficiari del “Dopo di noi” sono di norma maggiorenni.

Per i minori, i servizi territoriali dovranno valutare l'opportunità di indirizzare il bisogno ad un'offerta che tuteli l'età e la disabilità, come le strutture a ciclo residenziale per minori indicate nella l.r. 41/2003 che prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al DCA 242/2018 per le prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale in struttura socioassistenziale.

I trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono configurati invece come LEA a carico del SSR.

Resta inteso che qualora il minore sia in procinto della maggiore età, potranno essere valutate eventuali attivazioni di interventi e sostegni di graduale accompagnamento alla fuoriuscita dal contesto di provenienza, in ordine agli interventi di cui alla lettera a), art. 5 comma 4, del DM 23 novembre 2016.

Possono essere beneficiari le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extrafamiliare, e con un progetto volto a percorsi di semi-autonomia, per cui le caratteristiche della stessa residenzialità costituiscano ostacolo all'inclusione e all'attuazione del progetto personalizzato.

In esito alla valutazione, è in ogni caso garantita **una priorità di accesso** alle misure del Fondo alle:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;**
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;**
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.**

L'accesso alle misure a carico del Fondo è **prioritariamente garantito** alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2 del DM 23 novembre 2016, necessitano **con maggiore urgenza** degli interventi di cui al decreto.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

LIBERTA' DI SCELTA

Gli interventi e i servizi sono proposti e condivisi con la persona in condizione di disabilità grave priva del sostegno familiare, garantendo la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi. La partecipazione della persona e della propria famiglia nelle varie fasi progettuali risulta fondamentale non solo nella fase iniziale di progettazione ma anche nelle successive fasi di realizzazione e valutazione degli interventi. Per accompagnare tale

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ, TERZO SETTORE, SERVIZI ALLA PERSONA

DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

percorso è fortemente auspicabile la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, di accompagnamento, di informazione e di psico-educazione delle famiglie di origine, anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto.

AVVISI E ACCESSO

L'accesso ai servizi e interventi previsti dalla Legge 112/2016 avviene tramite avvisi di ambito sovra distrettuale emanati annualmente con possibilità di ri-apertura entro i limiti del fondo assegnato. Il Comune/Ente capofila adotta tutte le misure necessarie ai fini della semplificazione dell'accesso alle misure previste e della massima pubblicizzazione, garantendo nel contempo ai cittadini pari possibilità in ingresso, nel rispetto delle priorità di accesso previste dalla norma.

Gli avvisi pubblici aperti devono garantire la possibilità per le persone con disabilità di presentare sempre domanda a cui deve seguire comunque l'avvio di un processo di valutazione multidimensionale e definizione del progetto personalizzato in tempi congrui, al fine di assicurare in ogni caso la presa in carico della persona .

L'accesso ai servizi del Dopo di Noi avviene previa valutazione multidimensionale effettuata secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale entro le UVM (unità valutative multidisciplinari) distrettuali.

In UVMD viene valutata insieme alla domanda dell'utenza e la sua condizione complessiva di fabbisogno, l'urgenza e la priorità di accesso alle misure a carico del fondo della Legge 112/2016. Resta fermo il diritto per tutte le persone con disabilità grave di veder formulato un progetto personalizzato come esito della valutazione a prescindere dall'utilizzo del fondo di cui alla legge 112/2016.

SISTEMA DELL'OFFERTA

Il sistema dell'offerta che concorre agli obiettivi del Dopo di Noi ad integrazione dei programmi e interventi a valere sul Fondo della l. 112/2016 è comprensivo dei servizi domiciliari, semiresidenziali, diurni , socio-sanitari e socioassistenziali già in essere in Regione Lazio e precisamente: Assistenza domiciliare, Assistenza domiciliare integrata (ADI nella rete sociosanitaria), Contributo per la disabilità grave e gravissima, Contributi economici e assegni di cura di cui all'art. 25 della l.r. 11/2016, Progetti di Via indipendente, percorsi terapeutico-riabilitativi socio-sanitari (LR 4/2003) servizi diurni e semiresidenziali socio-assistenziali (LR 41/2003), Misure rivolte a persone con disabilità a forte rischio di esclusione sociale attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Misure finalizzate al contrasto alla povertà.

Le risorse della Legge 112/2016 vanno integrate nel sistema dell'offerta territoriale per le persone adulte con disabilità grave della Regione Lazio che comprende risorse rivolte ai servizi domiciliari, semiresidenziali, diurni, sociosanitari e socioassistenziali. In ogni caso le risorse assegnate per il

Dopo di Noi ai Sovrambiti, sono da intendersi come aggiuntive e non sostitutive rispetto le risorse già destinate per finalità simili.

RESIDENZIALITA'

Rispetto ai servizi per l'abitare la Regione ha disciplinato la materia socioassistenziale con la legge regionale n. 41/2003 e successiva DGR 1305 del 2004 e smi. La riabilitazione sanitaria e socio-sanitaria viene erogata in forma residenziale e semiresidenziale secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 4/2003 ed afferisce a quanto stabilito dai LEA. Il settore "residenziale" dell'offerta regionale rivolta agli adulti con disabilità necessita di una integrazione con le politiche del dopo di noi, nell'ottica di fornire all'utenza un ventaglio di opportunità, differenti per requisiti, modalità e obiettivi specifici, necessariamente da tenere in considerazione nella formulazione del progetto personalizzato.

E' nella facoltà del sovrambito, nell'ottica di agevolare l'armonizzazione del ventaglio dell'offerta residenziale disponibile, attuare una ricognizione degli attuali percorsi residenziali finanziati da risorse pubbliche, autorizzati secondo la DGR 1305/2004 e accreditati secondo la DGR 130/2018, realizzati in unità di piccole dimensioni (non oltre 5 conviventi) e che presentano già i prerequisiti di cui al decreto 23 novembre 2016 e promuovere con gli enti gestori una eventuale riconversione degli stessi in programmi di indipendenza abitativa di cui alle disposizioni attuative della DGR 554/2021.

PERCORSI VERSO L'AUTONOMIA

Il DM 23 novembre 2016 evidenzia come i "sostegni", le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato sono rivolti a supportare il percorso di vita e a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. La persona con disabilità è accompagnata nel percorso verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, secondo le modalità previste nel progetto personalizzato e attraverso l'inserimento in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

I percorsi di progressiva fuoriuscita dal contesto di provenienza, come il nucleo familiare di origine, ad esempio attraverso le cosiddette "palestre di vita", sono esperienze di convivenze temporanee caratterizzate da attività diurne, ed eventuale permanenza notturna non continuativa, propedeutiche all'abitare autonomo. Tali programmi rappresentano un valido strumento di conoscenza e di verifica delle competenze da implementare nonché della compatibilità tra i beneficiari, nel caso di progettualità in gruppo. Anche i cicli di weekend fuori casa o periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine sono finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico e del quotidiano.

Devono essere comunque sempre assicurate le necessarie garanzie affinché al destinatario degli interventi siano forniti gli strumenti per esercitare una scelta consapevole, non prevedendo

esclusivamente attività di gruppo tra le proposte per i programmi di progressiva fuoriuscita, **ma anche individuali.**

Nel progetto personalizzato è necessario stabilire una tempistica di conclusione dei percorsi di progressiva fuoriuscita, al fine della successiva attivazione di programmi di indipendenza abitativa.

I PROGRAMMI DI INDIPENDENZA ABITATIVA

La Regione Lazio ha definito i “programmi di indipendenza abitativa” per l’attuazione della legge n. 112/2016 come progetti di vivere autonomo entro soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui alla stessa legge. Essi sono costituiti da un insieme di adeguati sostegni e interventi finalizzati al vivere al di fuori del nucleo familiare di origine o ai fini della deistituzionalizzazione e vengono predisposti per i beneficiari a seguito della valutazione multidimensionale a cura della UVMD e della predisposizione di un progetto personalizzato che individui obiettivi, azioni, tempi e modalità di realizzazione. È cura dell’equipe multidisciplinare progettare il programma di indipendenza abitativa più rispondente alle esigenze ed ai desideri della persona con disabilità, definendo tutti quei sostegni necessari a garantirne la sostenibilità nel tempo e rilevando eventuali affinità espresse dai beneficiari al fine della possibile costituzione del gruppo di coabitazione, fermo restando che i programmi di indipendenza abitativa possono essere anche individuali.

I programmi vengono formalizzati a cura del comune capofila dell’Ambito sovradistrettuale in un accordo di attuazione, firmato tra le parti interessate ed intervenienti ai fini del programma, compreso il soggetto che ha conferito l’immobile.

Nell’accordo sono fatti chiari riferimenti a:

- l’immobile scelto di cui all’ Elenco regionale del patrimonio immobiliare solidale e lo strumento adottato per il conferimento dell’immobile, la durata della destinazione d’uso, le modalità di gestione e gli impegni tra le parti;
- gli obiettivi di autonomia abitativa, cura, assistenza e inclusione sociale identificando in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti e i livelli di responsabilità, i sostegni necessari, oltre a quelli già in essere, i ruoli e le funzioni, ivi compreso il ruolo di responsabile, descrivendo le modalità di gestione del programma e nel caso di un programma di gruppo, in considerazione delle interconnessioni dei progetti individuali di ciascun beneficiario;
- il budget del programma, con indicazioni in merito alle spese per la convivenza nel caso di un gruppo, la gestione della casa, le attività assistenziali, le risorse umane e professionali da predisporre, le fonti e le forme di finanziamento pubblico e privato che concorrono all’attuazione;
- i tempi di avvio, di realizzazione, di verifica e monitoraggio del programma.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Il progetto personalizzato deve essere formulato dall’UVMD con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica

situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Nel progetto personalizzato devono essere individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse, una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente.

Una chiara definizione del progetto personalizzato risulta fondamentale non solo nella individuazione degli obiettivi da raggiungere, ma nella delineazione dell'intero percorso e degli interventi da attivare, delle modalità e dei tempi di attuazione nonché delle modalità di verifica dello stesso. I progetti personalizzati con i relativi budget di progetto sono ammessi al finanziamento dai comuni/municipi capofila degli Ambiti sovradistrettuali, nei limiti delle risorse disponibili e, nel rispetto delle priorità di accesso previste dalla normativa. La presa in carico della persona con disabilità è garantita nel tempo senza soluzione di continuità prevedendo nel corso dell'intervento assistenziale tutti i correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nei progetti personalizzati sono indicate le eventuali situazioni di urgenza o priorità ai sensi dei commi 2,3,4 dell'art. 4 del D.M. del 23 novembre 2016, gli interventi e servizi da erogare a valere sul Fondo del Dopo di Noi e sulle altre linee di finanziamento..

Gli interventi programmati a valere sul Dopo di Noi non sono replicabili nel tempo senza una dettagliata revisione periodica del progetto personalizzato. Qualora le finalità progettuali si modifichino nel corso del tempo e non sia possibile prevedere all'interno del progetto personalizzato interventi a valere sul "Dopo di Noi", dovranno essere individuati, a cura delle equipe multidisciplinari, interventi alternativi e a valere su diverse fonti di finanziamento.

ELENCO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SOLIDALE

I disponibili attraverso l'Elenco regionale manifestano l'interesse a mettere a disposizione l'immobile alle finalità dei programmi finanziati a valere sul fondo del Dopo di Noi. L'Elenco aggiornato è reso disponibile ai sovrambiti ai fini della individuazione delle soluzioni alloggiative più idonee per i programmi di progressiva fuoriuscita e di indipendenza abitativa formulati a favore delle persone con disabilità beneficiarie.

Nell'Elenco devono essere inseriti tutti gli immobili in cui si attivano i programmi del dopo di noi, sia quelli di progressiva fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, che quelli di indipendenza abitativa.

Ai fini dell'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) del D.M del 23 novembre 2016, gli immobili scelti, oggetto di interventi di ristrutturazione e messa in opera, sono soggetti a vincolo di



ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ, TERZO SETTORE, SERVIZI ALLA PERSONA

DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

destinazione d'uso per il programma di indipendenza abitativa per la persona o per il gruppo individuato, per una durata di almeno dieci anni.

Eventuali spese di manutenzione straordinaria sono autorizzate per gli immobili resi disponibili per il "Dopo di Noi" dopo almeno 1 anno dall' accesso a finanziamenti per opere di ristrutturazione.

La presente circolare viene pubblicata anche sul sito istituzionale della Regione Lazio

L'Assessore

La Direttrice

Massimiliano Maselli

Ornella Guglielmino